



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRETTI ROBERTO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Con ricorso ricevuto in data 12/03/2020, la parte ricorrente, qualificatasi come titolare di due buoni fruttiferi trentennali appartenenti alla Serie Q/P ed emessi nel 1988 dall'intermediario resistente, ha dedotto che, a fronte della sua richiesta di riscossione dei buoni in questione, l'intermediario le aveva prospettato la liquidazione di una somma inferiore a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno di durata degli stessi

Ciò premesso, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi secondo i parametri indicati a tergo dei buoni con riferimento a tale periodo, *“vale a dire lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha affermato, tra l'altro, che:

- sebbene fossero stati emessi utilizzando moduli della precedente Serie P, i buoni di cui al ricorso dovevano considerarsi a tutti gli effetti come appartenenti alla Serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro apposto sul fronte dei buoni stessi recava la dicitura “Serie Q/P” e quello apposto sul retro recava i nuovi tassi d'interesse riconosciuti nel corso del primo ventennio di durata dei buoni stessi;
- l'art. 5 del d.m. 13/06/1986, istitutivo della Serie Q, preveda che non fosse necessario apporre alcun timbro che modificasse gli interessi riconosciuti al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sottoscrittore nell'ultimo decennio di durata dei buoni in questione, poiché il relativo sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per i buoni in esame, al 12% annuo indicato nel timbro (e non al 15% originariamente previsto dal modulo);

- il rendimento della serie dei buoni era strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al compimento del 20° anno.

Ciò premesso, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto della controversia sono due buoni fruttiferi della Serie Q/P emessi dall'intermediario resistente nel 1988, rispetto ai quali la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno di durata secondo le indicazioni stampate a tergo di essi.

Ciò premesso, osserva il Collegio che nessuno dei buoni fruttiferi in questione reca un timbro che modifica gli interessi riconosciuti al sottoscrittore nel periodo dal 21° al 30° anno. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento relativo a tale periodo è quello risultante dalla tabella originariamente stampata a tergo dei buoni stessi, ove si legge, *“più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*.

Come in precedenza più volte affermato da questo Arbitro, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi (come nel caso di specie), si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Quanto precede trova conferma nella sentenza n. 13979 del 15/06/2007 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. in questo senso le decisioni di questo Collegio n. 5699/2015, n. 5108/2015 e n. 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Come pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, *“nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*.

L'indirizzo interpretativo dei Collegi territoriali dell'ABF è stato recentemente confermato dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020, la quale così si è



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

espressa: *“Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni”*.

D’altro canto, tale rendimento originario può essere riconosciuto solo al netto della ritenuta fiscale, come previsto dal d.l. n. 556/1986.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA